



AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DELLA
NATALITÀ E DELLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DEI PICCOLISSIMI COMUNI DEL LAZIO
(DGR N. 249/2024 E DET. N. G05426/2024)**

Annualità 2026

Vista la legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 che promuove interventi in favore dei piccoli comuni in una pluralità di ambiti multidisciplinari e trasversali;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2022, n. 988 con la quale è stato approvato il "Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni"

Visto l'Addendum all'annualità 2024 del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni per il triennio 2022-2024, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, n. 249;

Visto, altresì, che in attuazione dei parr. 6 e 7 dell'Addendum all'annualità 2024 del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni per il triennio 2022-24", sono approvate le "Modalità di attuazione della misura per il sostegno della natalità e della genitorialità nei piccolissimi comuni del Lazio di cui alla DGR n. 249/2024", nonché i criteri per l'erogazione ai beneficiari e gli indirizzi per il monitoraggio e la rendicontazione;

Preso Atto della Determinazione del 9 maggio 2024, n. G05426 avente ad oggetto: "Assegnazione ai Comuni del Lazio aventi popolazione fino a 2.000 abitanti delle risorse per l'erogazione di un beneficio economico per il sostegno della natalità e della genitorialità. Modalità di attuazione della misura, indirizzi per il monitoraggio e la rendicontazione" che assegna al Comune di Ascrea **€ 4.634,15**;

Preso Atto dell'Allegato B alla Determinazione n. G05426 del 9 maggio 2024 che stabilisce le Modalità di attuazione della misura per il sostegno della natalità e della genitorialità nei piccolissimi Comuni del Lazio di cui alla DGR n. 249/2024 ;

Preso atto che l'Allegato B all'art. 4 precisa come segue: "Nel caso di attribuzione del beneficio attraverso appositi avvisi pubblici, ai fini dell'accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, i Comuni potranno adeguatamente valorizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;*
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;*
- situazioni di monogenitorialità;*
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;*
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.*

Considerato che all'art. 1 delle Modalità di cui sopra, per l'annualità 2026, è previsto un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un'unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei piccolissimi comuni del Lazio, tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 2.000,00;

RENDE NOTO CHE

- con il presente Avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di un **beneficio economico, per il sostegno della natalità e della genitorialità** ai nuclei familiari residenti nel Comune di **ASCREA**;
- il beneficio economico è una tantum ed è corrisposto in un'unica soluzione;
- è previsto, inoltre, un beneficio di **€ 100,00** per i nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore ed **€ 100,00** per ogni minore presente oltre all'avente diritto, purchè sia in regola con l'obbligo della frequenza scolastica;
- l'erogazione del beneficio tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e avviene senza procedere alla formazione di una graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso;

Nel caso, entro il 31 dicembre 2025, non dovessero essere utilizzate integralmente le risorse disponibili, il Comune si riserva di estendere l'erogazione del beneficio anche all'annualità 2026;

Art. 1 REQUISITI

Sono ammessi al beneficio una tantum, da erogarsi in un'unica soluzione, i genitori richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- 1) **nuclei familiari residenti nel Comune di Ascrea, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore ai 3 anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2026;**
- 2) **i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza nel Comune di Ascrea ;**
- 3)

In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i cinque anni successivi all'attribuzione del beneficio; le verifiche successive del requisito competono a ciascun comune che, in caso di accertato venir meno del requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio.

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano **entrambi** in possesso dei seguenti requisiti:

a. **residenza in un "piccolissimo comune" della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti comuni;**

b. **cittadinanza italiana, dei Paesi dell'UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno** (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 86/1998;

carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; **carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro** di cui all'art.17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del

beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani;

c. **ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore ad € 30.000,00;**

d. **non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;**

e. **in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l'obbligo della frequenza scolastica.**

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

Art.2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegno di natalità può essere presentata:

dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;

dall'affidatario (in caso di affidamento temporaneo);

dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenni o incapace);

Per i genitori che trasferiscono nell'anno 2026 la propria residenza nel Comune di Ascrea, ivi mantenendola per almeno cinque anni unitamente alla propria dimora abituale, la domanda per l'assegno di natalità deve essere presentata, dall'avvenuto cambio di residenza;

Le domande possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro il termine del **31.12.2026**;

Alla domanda deve necessariamente essere allegata copia di un documento di identità del richiedente;

Alla domanda deve essere inoltre indicato il conto corrente bancario o postale che deve essere intestato o cointestato al legittimato richiedente. E' responsabilità di quest'ultimo verificare che l'IBAN indicato nella domanda sia riferito ad un conto abilitato a ricevere pagamenti.

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda di partecipazione all'Avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale:

- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune;
- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.ascrea.ri@pec.it
- per Posta Elettronica all'indirizzo email info@comune.ascrea.ri.it

Il Servizio Sociale provvederà alla verifica dei requisiti ed al riconoscimento del beneficio economico.

Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della successiva valutazione dei requisiti;

La mancanza o il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ammissibilità al beneficio di natalità dà luogo alla revoca dello stesso da parte dell'Amministrazione, con contestuale recupero delle somme non dovute.

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'invio della domanda e della documentazione per l'ammissione al contributo presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

L'erogazione dell'assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ascrea 08.04.20296

IL SINDACO

NINI Riccardo